



24.6.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0126/2010, presentata da C. B., cittadina tedesca, sulle dimensioni non dignitose dei posti a sedere delle classi turistica ed economica a bordo degli aerei

1. Sintesi della petizione

La firmataria ritiene poco dignitose le dimensioni dei posti a sedere delle classi turistica ed economica a bordo degli aerei. Sostiene che, per ovviare a tale inconveniente, i passeggeri più alti o più corpulenti sono costretti ad acquistare biglietti aerei più costosi per poter viaggiare nelle classi "premium" o "business" e che ciò costituisce una discriminazione delle persone con caratteristiche fisiche "diverse dalla media". Secondo la firmataria, le dimensioni ristrette dei posti a sedere attuali comportano, oltre alla scomodità del viaggio, anche conseguenze dannose per la salute nel caso dei voli di lunga percorrenza. La firmataria chiede l'introduzione di una normativa europea che stabilisca le dimensioni minime dei posti a sedere sugli aerei.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 maggio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 giugno 2010

"La Commissione è a conoscenza del fatto che sempre più passeggeri si lamentano della scomodità nonché dei potenziali effetti sulla salute dovuti allo spazio esiguo tra le file di sedili sugli aerei.

La legislazione dell'Unione europea contempla una norma relativa alla sicurezza secondo cui la configurazione della cabina deve essere approvata dall'Agenzia europea per la sicurezza

aerea (EASA) sulla base del regolamento (CE) n. 1702/2003¹ e deve essere conforme ai requisiti di sicurezza applicabili, tra cui figurano le norme per l'evacuazione di emergenza entro 90 secondi. I progettisti di aeromobili si conformano a queste norme utilizzando una serie di dati biometrici, usati anche in altri settori.

Le dimostrazioni sull'evacuazione di emergenza e recenti studi condotti per l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) hanno evidenziato che uno spazio più ampio in una cabina di aeromobile non sempre si rivela la soluzione ottimale sotto il profilo del flusso di passeggeri e della velocità di evacuazione.

Per quanto riguarda la salute dei passeggeri, dalle ricerche effettuate finora non è emerso un legame casuale diretto tra gli infortuni medici avvenuti a bordo o successivamente a un volo, quale la trombosi venosa profonda, e la distanza tra i sedili.

Nell'ambito dei diritti dei passeggeri, la Commissione ha di recente avviato una consultazione pubblica sui problemi esistenti e sulle soluzioni privilegiate riguardo all'attuazione e all'applicazione della normativa in materia di diritti dei passeggeri aerei. Sebbene non contemplato dalla normativa, la consultazione affronta anche il problema della distanza tra i sedili, poiché la Commissione controlla costantemente le attuali pratiche aziendali messe in atto dal settore che potrebbero avere un impatto sui diritti dei passeggeri e, di conseguenza, meritare l'attenzione del legislatore.

Nell'ambito della consultazione pubblica, la Commissione invita le parti interessate a esprimere il proprio parere riguardo all'eventuale opportunità di un'ulteriore regolamentazione in materia, anche attraverso accordi volontari tra vettori. Il periodo previsto per rispondere è scaduto l'1 marzo 2010. La Commissione sta esaminando le risposte pervenute e intende presentare l'esito di tale analisi prima dell'estate.

Conclusione

La Commissione ritiene che i dati attualmente a sua disposizione non siano sufficienti per giustificare l'inserimento del requisito, cui fa riferimento il firmatario, nel quadro dell'attuale legislazione dell'Unione europea in materia di sicurezza aerea.

La consultazione pubblica nel settore dei diritti dei passeggeri lanciata dalla Commissione non pregiudicherà la posizione di quest'ultima in merito alla questione."

¹ Regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (Testo rilevante ai fini del SEE), GU L 243 del 27.9.2003, pagg. 6-79.